

**REGOLAMENTO SUI CONTRATTI DI APPALTO SOTTO LA SOGLIA DEI 40.000
EURO E DI INCARICHI INDIVIDUALI**
Approvato nella Seduta del 30 luglio 2021

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (di seguito anche, per brevità, “FNCF”),

- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, e ss.mm.ii;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii. (di seguito anche, per brevità, “**Decreto Impiego Pubblico**”);
- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, e ss.mm.ii. (di seguito anche, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”);
- viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, e ss.mm.ii. (di seguito anche, per brevità, “**Linee Guida n. 4**”);
- visto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 e e ss.mm.ii.
- vista la Deliberazione del Consiglio n.III011_19 del 10 maggio 2019;
- Vista la Deliberazione del Consiglio n. XII.002.1/21, del 30 luglio 2021;
- approva il seguente Regolamento:

Parte I – Contratti di appalto

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La presente Parte disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Codice dei Contratti Pubblici e alle Linee Guida n. 4.
2. Le norme contenute nella presente Parte non trovano applicazione per i contratti indicati dal Titolo II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici, ivi inclusi quelli relativi ai servizi legali indicati all’art. 17, comma 1, lett. d).

Art. 2 - Deliberazione a contrarre

1. La FNCF avvia il procedimento con una delibera a contrarre del Consiglio per l’acquisizione di lavori, beni o servizi.
2. La FNCF, con la delibera a contrarre, nomina - anche tra i membri del Consiglio della FNCF, ove consentito - un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi

dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto.

3. La delibera a contrarre contiene:
 - a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei lavori, dei beni e dei servizi oggetto di fornitura;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la scelta della procedura adottata con sintetica motivazione;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici;
 - f) l'eventuale individuazione dei potenziali affidatari da invitare o dell'affidatario in caso di affidamento diretto;
 - g) i criteri per la selezione degli eventuali preventivi;
 - h) la forma del contratto;
 - i) le clausole del contratto ritenute essenziali, ivi inclusa la durata e i termini intermedi di esecuzione, e l'eventuale capitolato speciale.
4. La delibera a contrarre può essere volta anche alla mera acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
5. La delibera a contrarre prevede la verifica di insussistenza di eventuali conflitti di interessi e specifiche misure di risoluzione dei medesimi conflitti di interesse, sia nella fase di svolgimento della procedura di gara sia nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
6. Ove ne ricorra contestualmente l'urgenza, in caso di ordini diretti di acquisto sul mercato elettronico, di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura oppure di affidamenti di valore inferiore a 3.000 euro, si può procedere direttamente all'individuazione dell'affidatario attraverso una determina a contrarre del Consiglio della FNCF che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'appalto, l'importo dell'affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di carattere generale e il Responsabile Unico del Procedimento per le funzioni di cui al precedente comma 2.

Art. 3 – Procedura di affidamento

1. Gli affidamenti possono avvenire mediante:
 - a) amministrazione diretta per i lavori; oppure
 - b) affidamento diretto per i lavori, i servizi e le forniture.
2. Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 36, comma 9-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo.
3. In caso di affidamento diretto, vi è facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici, nei casi specifici ed alle condizioni ivi dettati.

Art. 4 – Delibera e contratto di affidamento

1. La scelta dell'affidatario è compiuta con delibera del Consiglio della FNCF adeguatamente motivata e che dà conto, almeno, del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti nella delibera a contrarre, nonché della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, oltre che, in via eventuale, alla comparazione di listini di mercato, ai corrispettivi precedenti per commesse identiche o analoghe, all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni oppure al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
2. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata, atto pubblico in modalità elettronica ovvero mediante scrittura privata.
3. Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni.
4. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 20.000 euro, in caso di affidamento diretto, vi è la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici, purché siano effettuate le verifiche precontrattuali e ricorrano le condizioni contrattuali di cui alle Linee Guida n. 4. Ove ricorrano tali ipotesi, è effettuata una quota di controlli a campione sulle autodichiarazioni pari al 25% per ciascun anno solare, calcolata sul numero degli affidamenti diretti operati sulla base delle dette autodichiarazioni.

Art. 5 - Pubblicità e comunicazioni

1. La FNCF, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, assicura che le procedure di cui alla presente Parte avvengano nel rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza dei relativi atti, trasmettendo le comunicazioni previste dalla vigente normativa e riportando sul sito istituzionale, nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente", le informazioni relative a: struttura proponente; oggetto dell'affidamento; elenco degli eventuali operatori invitati a presentare preventivi; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.

Parte II - Conferimento di incarichi individuali

Art. 6 – Ambito di applicazione

1. La presente Parte disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, di formazione, di ricerca e di studio conferiti solo per specifiche esigenze cui la FNCF non può far fronte con personale in servizio avente competenze adeguate, nel rispetto dell'art. 7, comma 6, del Decreto Pubblico Impiego.
2. Gli incarichi disciplinati dalla presente Parte hanno la finalità di raggiungere obiettivi specifici e determinati che risultino inerenti, connessi, preordinati, presupposti e/o consequenziali allo svolgimento di funzioni istituzionali della FNCF, garantendo il contestuale rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e parità di trattamento nell'individuazione dei destinatari di tali incarichi.

3. Gli incarichi disciplinati dalla presente Parte possono essere di carattere occasionale oppure continuativo, ma, in ogni caso, non determinano alcun vincolo di subordinazione, con conseguente impossibilità di prevedere condizioni tipiche di quest'ultimo, ed hanno ad oggetto prestazioni di natura temporanea.
4. Sono esclusi dall'applicazione della presente Parte gli incarichi inderogabilmente sottoposti alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, conferiti per adempimenti obbligatori di legge, vietati dagli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per gli enti pubblici non economici, prestati nell'esercizio della loro funzione da partecipanti a commissioni, organi o organismi istituiti dalla FNCF, esauriti in un'unica prestazione utile al raggiungimento dello scopo e resa a fronte di rimborso spese.

Art. 7 - Individuazione del fabbisogno

1. La FNCF, accertati i requisiti indicati nel precedente articolo, delibera di conferire l'incarico in via individuale a soggetti:
 - a) aventi particolare specializzazione comprovata dal possesso di laurea specialistica o magistrale e da una specializzazione, anche universitaria (dottorati, master di II livello, collaborazioni consolidate con cattedre universitarie ovvero pubblicazioni in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale), almeno annuale nel settore oggetto dell'incarico, dichiarati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; oppure
 - b) iscritti in elenchi o albi professionali abilitanti all'esercizio dell'attività oggetto dell'incarico e che abbiano maturato una specifica esperienza almeno quinquennale nel settore oggetto dell'incarico, dichiarata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; oppure
 - c) operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'informatica, della formazione, della ricerca, dell'orientamento al lavoro o della certificazione dei contratti di lavoro e che abbiano maturato una specifica esperienza almeno quinquennale nel settore oggetto dell'incarico, dichiarata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La FNCF deve specificare nella delibera:
 - a) il tipo di professionalità e la specializzazione o esperienza richieste;
 - b) l'oggetto dell'incarico, con indicazione delle prestazioni altamente qualificate da affidare;
 - c) il compenso massimo riconosciuto, con indicazione della disponibilità di bilancio;
 - d) l'utilità conseguita;
 - e) il luogo di svolgimento dell'incarico;
 - f) la durata dell'incarico;
 - g) il Responsabile Unico del Procedimento, anche tra i componenti del Consiglio della FNCF, ove consentito;
 - h) la eventuale commissione per la valutazione dei candidati.

Art. 8 - Avviso per il conferimento dell'incarico

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, avendo riguardo della deliberazione di cui all'articolo precedente, predispone un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito istituzionale della FNCF, nell'apposita sotto - sezione della sezione "Amministrazione trasparente", per un tempo adeguato alla durata dell'incarico da affidare.
2. L'avviso deve contenere:
 - a) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l'indicazione dell'autocertificazione da allegare al *curriculum* e/o all'offerta tecnica;
 - c) la durata dell'incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;
 - d) il luogo di svolgimento dell'incarico;
 - e) le modalità di realizzazione;
 - f) il compenso massimo per la prestazione;
 - g) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
 - h) il termine e le modalità per presentare il *curriculum* e/o l'offerta tecnica;
 - i) il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell'incarico;
 - j) l'invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa;
 - k) l'invito ad indicare il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura comparativa;
 - l) l'invito a dichiarare l'assenza di conflitti di interesse;
 - m) l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 9 - Procedura comparativa

1. Scaduto il termine per la presentazione dei documenti di cui al precedente articolo, una commissione appositamente istituita oppure, in caso di sua mancata istituzione, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla valutazione dei *curricula* e/o delle offerte tecniche pervenute.
2. La comparazione avviene sulla base dei seguenti elementi e criteri:
 - a) la qualificazione professionale, tenendo conto della sua attinenza rispetto all'oggetto e alle finalità dell'incarico da conferire;
 - b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e il grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico, così come riportati all'interno dell'avviso di conferimento dell'incarico;

d) gli eventuali ulteriori titoli espressamente richiesti all'interno dell'avviso di conferimento dell'incarico.

3. Qualora siano state rispettate le procedure previste dalla presente Parte, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo *curriculum* e/o offerta tecnica ritenuti idonei allo scopo.

4. Qualora non siano pervenuti *curricula* e/o offerte tecniche, ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile Unico del Procedimento può provvedere all'affidamento diretto ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

5. È fatta salva in ogni caso la possibilità per la FNCF di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte.

Art. 10 - Esito della procedura, contratto e pubblicazione del conferimento dell'incarico

1. Terminata la comparazione, il Responsabile Unico del Procedimento comunica il suo esito.

2. Il Consiglio della FNCF provvede ad incaricare il soggetto designato sulla base dell'esito di cui sopra e il Presidente stipula apposito contratto con il soggetto incaricato con inserimento delle clausole di cui alla delibera a contrarre.

3. I contratti possono essere, in base alla natura dell'incarico, di collaborazione a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo oppure di prestazione d'opera intellettuale.

4. Il contratto affidato nelle forme di cui alla presente Parte non è rinnovabile in nessun caso.

5. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, nei limiti necessari per completare lo stesso incarico ed in virtù di ritardi non imputabili al soggetto destinatario del medesimo incarico, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico originario e la necessaria riconducibilità motivata della proroga ad una circostanza oggettiva.

6. Tutti gli incarichi sono pubblicati, dopo l'affidamento e per tutta la durata del loro svolgimento, nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della FNCF, per estratto contenente la data della stipula del contratto, la durata della prestazione, l'oggetto dell'incarico, il compenso e il nome dell'incaricato.

Parte III - Entrata in vigore

Art. 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio della FNCF.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce, dalla data di entrata in vigore, ogni precedente atto della FNCF contenente disposizioni relative alle medesime materie.

3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della FNCF nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente".